

DELIBERA N. 207

3 marzo 2021

Fasc. Anac n. 2565/2020

Oggetto

Inconferibilità ai sensi dell'art. 7, co. 2 d.lgs. 39/2013, dell'incarico di Amministratore delegato della società *omissis*, di Amministratore Unico della *omissis* e di Amministratore Unico della *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 7 co. 2 lett.d) d.lgs. 39/2013; art. 11 co. 11 d.lgs. 175/2016

Parole chiave

Amministratore di società controllata indirettamente da un soggetto pubblico.

Massima.

Non sussistono le ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1 lettera d) e comma 2, lettera d) del d.lgs. n.39/2013 qualora colui che sia stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico assuma l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, nelle ipotesi previste dall'art. 11 comma 11 del d.lgs. 175/2016: *"Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"*.

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 3 marzo 2021

Delibera

Considerato in fatto

Con nota acquisita al prot. generale Anac n. *omissis*, è pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere da parte del Presidente dell' *omissis* (in breve *omissis*), Dott. *omissis*, in ordine alla legittimità della nomina dell'Amministratore delegato nella medesima società.

In particolare, l'istante ha rappresentato quanto segue.

Il Comune di *omissis* detiene la totalità delle partecipazioni societarie in *omissis*, società che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana, mediante affidamento in house.

La *omissis*, per il migliore raggiungimento delle proprie finalità, ha costituito due società:

- la *omissis*, società partecipata per la totalità da *omissis* e costituita per la gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali;
- la *omissis*, partecipata per la quota di maggioranza dalla *omissis* e per quella di minoranza dalla *omissis*, società a propria volta in totale controllo dell' *omissis*

Il Comune di *omissis*, in qualità di soggetto pubblico che detiene la totalità delle partecipazioni di controllo, in via diretta e indiretta in *omissis* e in *omissis*, nonché una partecipazione di maggioranza in *omissis*, intende procedere alla nomina del Dott. *omissis*, già Amministratore unico di *omissis* e *omissis* a nuovo Amministratore



Delegato della *omissis*, cioè la società capogruppo, per ragioni di efficacia dell'azione amministrativa e di concentrazione del potere di attuazione delle scelte da parte del Comune a fini gestori e di complessiva razionalizzazione dei costi gestionali.

L'istante, infine, ha posto all'attenzione di questa Autorità un possibile contrasto tra il d.lgs. 39/2013 e l'art. 11 co. 11 d.lgs. 175/2016 il quale dispone che *"Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"*.

Dall'istruttoria condotta dall'ufficio, è emerso che il Dott. *omissis*, per quanto di interesse, ha ricoperto e ricopre una serie di incarichi:

- dal *omissis* 2016 al *omissis* 2018 Amministratore Delegato della società *omissis*, società partecipata totalmente dal Comune di *omissis*;
- dal *omissis* 2018 ad oggi Amministratore Unico della *omissis*;
- dal *omissis* 2019 ad oggi Amministratore Unico della *omissis*;
- dal *omissis* 2019 ad oggi Amministratore Delegato di *omissis*;
- dal *omissis* 2019 componente del C.d.A. della società *omissis* (irrilevante);
- dal *omissis* 2020 Vice Presidente della società *omissis*.

Questa Autorità, previa conforme deliberazione del Consiglio, con nota protocollo n. *omissis* ha corrisposto alla suddetta richiesta di parere evidenziando l'inconferibilità, al dott. *omissis*, dell'incarico di amministratore delegato della società *omissis*, nonché l'avvio di un procedimento di vigilanza ex art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità allo stesso dott. *omissis* degli ulteriori incarichi di Amministratore Unico della *omissis*, Amministratore Unico della *omissis*, Amministratore Delegato di *omissis*, Vice Presidente della *omissis*.

La società *omissis*, in persona del Presidente Dott. *omissis*, assistita dal *omissis* e dall'*omissis*, ha presentato memorie a difesa richiedendo l'archiviazione per le seguenti ragioni:

- irrilevanza ai fini dell'inconferibilità – per difetto del requisito della popolazione comunale di riferimento – degli incarichi di Amministratore unico nelle società *omissis* controllata dal Comune di *omissis* al 51% e partecipata da *omissis* per il 49% e di amministratore delegato di *omissis* partecipata dal Comune di *omissis*, in quanto tanto il Comune di *omissis* quanto il Comune di *omissis* sono enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e pertanto non assumerebbero rilievo ai fini delle ipotesi di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- irrilevanza dell'incarico di Vice Presidente di *omissis*, in quanto incarico non riconducibile alla fattispecie dell'art.1, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, poiché non sarebbe Presidente con deleghe gestionali dirette,

amministratore delegato o unico, né organo di indirizzo dell'attività della società e non sarebbe titolare di alcuna delega gestionale da parte del Consiglio di Amministrazione, riservate al Presidente e da esso non subdelegate;

- irrilevanza ai fini delle inconferibilità degli incarichi di amministratore unico nelle società infragruppo, in quanto troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 11 co. 11 d.lgs. 175/2016, il quale, in quanto successivo al d.lgs. 39/2013, sarebbe da considerarsi abrogativo e modificativo *in parte qua* di tale ultimo decreto.

Nelle memorie le parti hanno presentato anche formale richiesta di audizione, accolta dall'Ufficio. L'audizione si è tenuta in data 03/02/2021, con modalità a distanza, alla quale hanno partecipato il *omissis*, l' *omissis*, il Presidente della *omissis*, Dott. *omissis* e il Dott. *omissis*, responsabile dell'Ufficio societario e Ufficio legale della società, nella quale si sono ribadite le censure proposte nelle memorie e si è ulteriormente evidenziata la necessità di operare un coordinamento tra il d.lgs. 39/2013 e il d.lgs. 175/2016.

Con nota acquisita al prot. Anac n. *omissis* il *omissis* e l'*omissis* hanno presentato istanza di audizione innanzi al Consiglio onde meglio illustrare le ragioni per cui *omissis* intende conferire al Dott. *omissis* l'incarico di Amministratore Delegato.

Tale richiesta è presentata ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017) che recita: *"L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per uno dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), d), e) e f), limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati"*.

L'audizione si è tenuta in data 03/03/2021, con modalità a distanza, innanzi al Consiglio riunito alla quale hanno partecipato il *omissis*, *omissis* e il Presidente della *omissis*, Dott. *omissis*. Le parti hanno ribadito le motivazioni in diritto già espresse nelle memorie difensive, per cui nel caso in esame non sussisterebbe alcuna ipotesi di inconferibilità e richiesto l'archiviazione di ogni contestazione. Il Presidente di *omissis* ha inoltre illustrato le ragioni economiche e aziendali sottese alla proposta di nominare il dott. *omissis* quale amministratore delegato di *omissis*.

Considerato in diritto

Rapporto tra l'art. 7 co. 2 lett. d) d.lgs. 39/2013 e l'art. 11 co. 11 del d.lgs. 175/2016.

La società *omissis* è la società capogruppo di un gruppo societario, rispetto a cui si vorrebbe conferire al Dott. *omissis*, già Vice Presidente, l'incarico di Amministratore Delegato. Tale conferimento apparirebbe in linea con il dettato normativo dell'art. 11 co. 11 d.lgs. 175/2016, secondo cui *"Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"*.



Tale disposizione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 7 co. 2 lett. d) d.lgs. 39/2013 ai sensi del quale *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione non possono essere conferiti:*

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione".

Pertanto appare dirimente esaminare il rapporto che intercorre tra le suddette disposizioni.

Con la disciplina di cui all'art. 11, co. 11 d.lgs. 175/2016 il legislatore ha previsto quale regola il divieto di nominare, nelle società controllate indirettamente da amministrazioni pubbliche, gli amministratori della società controllante, ma contestualmente ne prevede l'eccezione nei casi espressamente stabiliti (*"a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"*).

Il successivo co. 14 dell'art. 11 d.lgs. 175/2016 dispone che *"Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39"*.

Pertanto, se da un lato il legislatore ha previsto l'eccezione al divieto generale di nominare i medesimi amministratori della società tramite cui il socio pubblico esercita il controllo indiretto, dall'altro, disponendo che restano ferme le disposizioni del d.lgs. 39/2013, sembrerebbe escluderne qualsiasi possibilità applicativa, in quanto il d.lgs. 39/2013, come visto, non ammette eccezioni al divieto di assumere l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di chi rivesta già tale incarico in altro ente di diritto privato in controllo pubblico.

Circa il rapporto tra tali norme, nell'avvio del procedimento di vigilanza si era ritenuto che la clausola che facesse salvo quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 non potesse che condurre all'esclusione dell'applicazione del d.lgs. 175/2016 nel caso di nomina nella società controllata indirettamente da una pubblica amministrazione del medesimo amministratore della controllante.

Rispetto a tale questione, nelle memorie a difesa si è sostenuto che il d.lgs. 175/2016, successivo al d.lgs. 39/2013, sia da considerarsi, per il principio di successioni di leggi, abrogativo e modificativo di tale ultimo testo. Si è ritenuto, infatti, che se il legislatore lo abbia introdotto nell'ordinamento dopo il d.lgs. 39/2013, ad esso non possa negarsi significato ed effetto, imponendosi un'interpretazione coordinata. Tali argomentazioni sono state ribadite anche in sede di audizione davanti all'Ufficio istruttore.

Ebbene, a seguito di una più attenta analisi della questione, l'Autorità ritiene che il rinvio operato dal comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016 alle disposizioni del d.lgs. n.39/2013 non possa che essere interpretata nel senso che il d.lgs. 39/2013, in quanto norma speciale, conservi un indiscutibile ambito di operatività con specifico riguardo alle nomine presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti in controllo pubblico di cui

al d.lgs. 39/2013, volte all'attuazione di misure di prevenzione della corruzione, che sono da considerarsi autonome e separate rispetto ad altri corpi normativi.

Tuttavia, non può non tenersi conto del fatto che, privilegiando il dato letterale, l'art. 11 co. 11 del d.lgs. 175/2016 rimarrebbe di fatto lettera morta, non potendo trovare alcuna applicazione.

Del resto, si può rinvenire la medesima ratio sottesa alla norma di cui all'art.7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n.39/2013 nella disposizione di cui all'articolo 11, comma 11 del d.lgs. n.175/2016, che in primo luogo stabilisce un divieto di assumere incarichi di amministratore sia presso la società controllata che presso la controllante. Tuttavia, proprio a giustificazione e conferma della medesima ratio, è prevista un'eccezione al divieto nelle ipotesi in cui la suddetta ratio venga meno. Il doppio incarico è infatti consentito nelle sole ipotesi in cui la duplice nomina - nell'ambito di società pubbliche in rapporto di controllo tra loro - risponda ad esigenze funzionali alle società stesse, ossia *"... all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante, di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"*.

Si ritiene, pertanto, che le ragioni giuridiche sottese alla suddetta deroga siano parimenti conformi alla ratio di cui alla disposizione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 39/2013.

Si deve evidenziare che nel caso che ci occupa, il *omissis* è già amministratore delle società controllate e passerebbe alla società controllante, dunque secondo un meccanismo inverso rispetto a quello previsto ed ammesso in via d'eccezione dall'art. 11 co. 11 d.lgs. 175/2016.

Tuttavia, un'interpretazione orientata ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, nonché alla ratio della suddetta disposizione, impone di considerare incluso nell'ambito di operatività della norma anche il passaggio inverso rispetto a quello considerato dal legislatore.

La norma richiede, inoltre, la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni poste a giustificazione del cumulo di incarichi presso la società controllante e la società controllata.

In merito alla suddetta verifica, questa Autorità risulta priva di competenza, così come è priva di competenza in merito alla valutazione della incompatibilità prevista dall'art. 11 comma 8 del medesimo d.lgs. 175/2016, come già segnalato a Governo e Parlamento (v. Atto di segnalazione n. 2 del 7 febbraio 2018). Come in tale ipotesi, rilevata la mancata individuazione del soggetto competente ad esercitare la vigilanza, non si può che rimettere alle singole amministrazioni controllanti la specifica valutazione sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni, con riferimento alle società pubbliche da esse controllate.

L'accoglimento di tale interpretazione fa venire meno le ipotesi di inconferibilità, a favore del *omissis* dell'incarico di Vice Presidente e dell'eventuale conferimento dell'incarico di Amministratore Delegato della *omissis*, in ragione della precedente attribuzione al medesimo degli incarichi di amministratore dalle società *omissis* e *omissis*, come contestato in sede di avvio del procedimento di vigilanza.

Tuttavia, i medesimi incarichi di Vice Presidente e di Amministratore Delegato della *omissis*, sarebbero, comunque, inconferibili al medesimo *omissis* in relazione al precedente ed attuale incarico di amministratore delegato della *omissis* - in assenza del decorso del previsto periodo di raffreddamento - in quanto ente

controllato dal Comune di *omissis*, rispetto a cui il Comune di *omissis* detiene solo una partecipazione indiretta minoritaria.

Inoltre, dall'attività istruttoria è emersa l'ulteriore e diversa fattispecie di inconferibilità degli incarichi di Amministratore Unico della *omissis* e della *omissis* per provenienza dall'incarico di Amministratore delegato presso *omissis*, società non risulta controllata dal Comune di *omissis*, né in via diretta né in via indiretta.

Occorre evidenziare che questa Autorità, con atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 4 del 10 giugno 2015 - segnalazione cui il legislatore non ha dato seguito *in parte qua* - aveva già manifestato le proprie perplessità in ordine alla previsione, tra gli incarichi in provenienza previsti dall'art. 7 d.lgs. 39/2013, dell'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, in quanto *"il provenire da cariche in enti pubblici o in enti di diritto privato in controllo pubblico, anche se la nomina è stata fatta da organi politici, non può essere considerato come una condizione che, di per sé, pregiudica l'imparzialità nell'esercizio dell'incarico amministrativo. I nominati non sono necessariamente parte della "politica" e quindi non sono sospettabili di apportare una visione parziale nell'esercizio dell'incarico"*.

1. Inconferibilità ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. d) d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Vice Presidente e Amministratore delegato della società *omissis* rispetto al precedente incarico di Amministratore delegato di *omissis*.

L'incarico di Amministratore Delegato della società *omissis* rivestito dal Dott. *omissis* dal *omissis* 2019 potrebbe determinare l'ipotesi inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. d) rispetto all'assunzione della carica di Vice Presidente e Amministratore delegato della *omissis*.

Non assume, invece, rilievo lo svolgimento dell'incarico di Amministratore delegato presso *omissis*, svolto dal Dott. *omissis* dal *omissis* 2016 al *omissis* 2018, in quanto concluso più di un anno prima rispetto al conferimento dell'incarico di Vice Presidente presso la *omissis*, per cui risulta rispettato il "periodo di raffreddamento" di un anno previsto dall'art. 7 co. 2 d.lgs. 39/2013.

Gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

- a) essere o essere stati nell'anno antecedente (cd. "periodo di raffreddamento") presidente o amministratore delegato di enti diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e le loro forme associative della stessa regione;
 - b) ricoprire in destinazione l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
- a) Sussistenza del requisito in provenienza con riferimento all'incarico di Amministratore delegato della società *omissis*.

Dal *omissis* 2019 il Dott. *omissis* riveste l'incarico di Amministratore Delegato della *omissis*.

La *omissis*, unitamente alla *omissis*, alla *omissis* e ad altre società fa parte del gruppo societario di cui capogruppo è la società *omissis*.

In particolare, questa società si occupa di gestire, come le altre società del gruppo, servizi di igiene urbana e ambientale tra cui: spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti da imballaggi; pulizia delle strade; servizio rifiuti domestici ingombranti; sgombero neve; progettazione, realizzazione e gestione di discariche per rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi e da imballaggi; raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento.

Per quanto attiene la proprietà del capitale, la società è partecipata per il 49% dalla società *omissis* e per il 51% dal Comune di *omissis*.

Lo Statuto dispone che "La Società è a capitale pubblico locale, il Comune di *omissis* dovrà detenere la maggioranza assoluta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.lgs. 267/2000. I rapporti tra la Società ed il Comune di *omissis* sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio. Il resto del capitale sociale dovrà essere interamente pubblico e detenuto da soci".

Pertanto, non sussistono dubbi che la *omissis* sia ente di diritto privato in controllo pubblico del Comune di *omissis* e indirettamente, per la quota di minoranza, dal Comune di *omissis*.

Le parti hanno sollevato, in merito, l'obiezione per cui la norma non troverebbe applicazione al caso di specie in quanto la società di provenienza *omissis* risulta controllata dal comune di *omissis*, avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Tale argomentazione non può, tuttavia, essere accolta, risultando irrilevante il dato numerico degli abitanti del Comune di *omissis*, ad una interpretazione letterale della disposizione dell'art. 7 co. 2 d.lgs. 39/2013, che non richiede una soglia minima di abitanti del Comune che esercita il controllo nella società di provenienza del soggetto interessato, come invece, richiesto in altre parti del testo normativo.

Invero non si possono non rilevare possibili profili di irragionevolezza della disposizione in esame in merito alla mancata specificazione della soglia dimensionale del comune controllante dell'ente di provenienza, senza corrispondenza con quanto previsto invece dalla medesima disposizione alla lettera d) che richiede, invece, il dato dimensionale dell'ente controllante della società in destinazione.

In altre parole le suddette disposizioni vietano il passaggio diretto da una società controllata da enti di piccole dimensioni a società controllate da enti più grandi, consentendo, invece, il passaggio inverso, ossia da una società in controllo da enti di maggiori dimensioni ad una società detenuta da piccoli comuni.

In ordine all'incarico di Amministratore delegato, lo statuto dispone che "Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri". Si ritiene che l'attribuzione di poteri gestori sia connaturata alla natura e funzione stessa dell'Amministratore delegato all'interno di una società per azioni. Pertanto non vi sono dubbi sull'integrazione dell'esercizio dell'incarico in provenienza richiesto dalla norma.



b) Natura giuridica dell'incarico di Vice Presidente o amministratore delegato di *omissis*.

Verificata la sussistenza del requisito in provenienza occorre accertare la natura giuridica della società *omissis*, nella quale il Dott. *omissis* attualmente ricopre l'incarico di Vice Presidente del c.d.a. e per cui è stato chiesto se si possa attribuire l'incarico di amministratore delegato.

La *omissis* è riconducibile alla categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico", in quanto risultano integrati entrambi i requisiti richiesti dall'art. 1, co. 2 lett.c) d.lgs. 39/2013.

Per quanto attiene l'oggetto sociale, la società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175. del 19 agosto 2016 e ss.mm, si occupa di coprire tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente: dalla pulizia strade alla raccolta differenziata, dal trattamento dei rifiuti alle bonifiche, sino alla gestione di impianti di riciclo e smaltimento finale.

Dal punto di vista della governance, la *omissis* è partecipata per la quota di maggioranza assoluta dal Comune di *omissis*, e per la restante parte dalla Città Metropolitana e dalla *omissis* e rappresenta la capogruppo del gruppo societario *omissis*, costituito dalle seguenti società:

- *omissis* (51%);
- *omissis* (100%);
- *omissis* (49%);
- *omissis* (51%);
- *omissis* (51%).

Dall'esame dello statuto emerge che la società opera secondo il modello dell'"in house" ed è soggetta al controllo analogo da parte dei soci.

A ciò si aggiunga che lo statuto dispone che il Comune di *omissis* ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, e della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (ii) nei restanti casi, i soci nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.

In merito all'incarico di Vice Presidente, attualmente rivestito dal *omissis*, occorre prioritariamente approfondire le competenze attribuite all'incarico di Presidente.

Da disposizioni statutarie al Presidente competono i poteri di rappresentanza della società, ordinariamente attribuiti al Presidente; dai dati camerali risulta che al presidente competono altresì le seguenti attribuzioni, ai sensi dell'art. 2381 c.c.:

- rapporti con le istituzioni statali, enti locali e soggetti privati di rilevanza strategica;
- coordinamento rapporti con istituzioni statali, enti locali e soggetti privati di rilevanza strategica delle società controllate;
- comunicazione istituzionale;
- coordinamento della comunicazione delle società controllate;
- corporate image;
- coordinamento delle attività di corporate image delle società controllate.

Invero, la giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.126 dell'11.01.2018 e più recentemente n. 2325/2019 e 4780/2019) ha affermato che, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al Consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri.

Questa Autorità ha fatto proprio il principio affermato dal Consiglio di Stato nella delibera n. 373 del 8/05/2019, in cui ha affermato che "anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. (cfr. C.S., sezione V, n.126 dell'11.01.2018)".

Nel caso di specie, come sopra riportato, il C.d.A. è organo di gestione della società. Pertanto, la posizione di Presidente del C.d.A. della *omissis*, visti i compiti attribuiti dallo statuto al Consiglio di amministrazione, in applicazione dei criteri fissati dalla sopra citata giurisprudenza (Consiglio di Stato 126/2018 e più recentemente, n. 2325/2019 e TAR Lazio, Roma n. 4780/2019), comprende l'esercizio di deleghe gestionali.

Per quanto attiene specificatamente l'incarico del Vice Presidente, l'art. 16 dello statuto prevede che "Il consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un Vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi".

In merito alla figura del Vice-Presidente, questa Autorità si è espressa con delibera n. 450 del 12/06/2019, nella quale si è ritenuto che l'incarico di Vice Presidente sia incarico assimilabile a quello di presidente e di amministratore delegato (cfr. parere AG 85/15/AC del 02/12/2015; orientamento n. 17 del 27 maggio 2015), in quanto la prerogativa di questa figura è quella di sostituirsi al Presidente.

Nel caso in esame, appaiono tuttavia meritevoli di rilievo le deduzioni prodotte dall'interessato, al fine di escludere, nel caso di specie, l'automatica equiparazione della figura di Vice Presidente a quella di Presidente. In particolare, si sostiene che all'atto di nomina del *omissis* all'incarico di Vice presidente del Consiglio di amministrazione di *omissis*, allo stesso non è stata attribuita alcuna delega gestionale da parte del Consiglio di amministrazione, deleghe riservate esclusivamente al Presidente e ad esso non subdelegate.

Appare quindi che nel caso in esame la nomina all'incarico di Vice-Presidente sia stata conferita limitatamente all'esercizio di quei poteri di rappresentanza della società, ordinariamente attribuiti al Presidente.

Ebbene, tanto premesso, il suddetto incarico può ad oggi ritenersi legittimamente conferito alle condizioni appena descritte e nei limiti in cui tali competenze non vengano in alcun modo superate con l'attribuzione di qualsiasi delega gestionale; in tale ultima evenienza l'incarico di vice-Presidente risulterebbe inconferibile.

A conclusioni del tutto opposte si giunge, invece, in merito alla possibilità di conferire al *omissis* l'incarico di amministratore delegato della *omissis*, in quanto tale incarico comporta ex se l'attribuzione di deleghe gestionali e dunque lo stesso risulta inconferibile, per la provenienza del *omissis* dall'incarico presso la società *omissis* (non rileva, invece, quale incarico in provenienza, l'incarico di Vice Presidente già rivestito dal *omissis*, in quanto incarico conferito presso il medesimo ente).



2. Inconferibilità ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. d) d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Amministratore Unico presso la *omissis* e presso la *omissis* per provenienza dall'incarico di Amministratore delegato della *omissis*.

Occorre, quindi, verificare la legittimità dell'assunzione dell'incarico di Amministratore unico della *omissis* e di Amministratore Unico della *omissis*, da parte del Dott. *omissis*, rispetto al precedente incarico di Amministratore delegato della *omissis*.

In particolare, il Dott. *omissis* dal *omissis* 2016 al *omissis* 2018 ha rivestito l'incarico di Amministratore delegato della *omissis* e in data *omissis* 2018 gli è stato conferito l'incarico di Amministratore unico della *omissis*, in data *omissis* 2019 gli è stato conferito l'incarico di Amministratore Unico della *omissis* e in data *omissis* 2019 l'incarico di Amministratore delegato di *omissis*.

Rispetto a tale fattispecie viene in rilievo l'ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 7, co. 2 lett. d) d.lgs. 39/2013 sopra riportato. Occorre pertanto verificare la sussistenza dei presupposti applicativi, ossia:

- natura giuridica della società *omissis* quale ente di diritto privato in controllo pubblico e dell'incarico in essa rivestito di amministratore delegato;
- natura giuridica dell'incarico di A.U. della società *omissis*;
- natura giuridica dell'incarico di A.U. della *omissis*;
- natura giuridica dell'incarico di A.D. della *omissis*.

Natura giuridica della società *omissis* quale ente di diritto privato in controllo pubblico e dell'incarico di Amministratore delegato quale incarico di amministratore di enti privato in controllo pubblico.

La società *omissis* rientra nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 secondo il quale devono intendersi per tali "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

La disposizione in esame contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di governance.

Per quanto attiene il requisito funzionale, la società, come da disposizioni statutarie, si occupa, in via meramente esemplificativa, di gestire il servizio di igiene urbana; la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; lo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e/o pericolosi, la gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi e l'effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento. Pertanto sussiste il requisito funzionale richiesto dalla norma.

Dal punto di vista della governance, la società è interamente partecipata dal Comune di *omissis*, il quale esercita sulla stessa il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Rispetto a tale ente, come sopra già evidenziato, non assume rilievo il dato numerico degli abitanti del Comune di *omissis*, ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto la disposizione dell'art. 7 co. 2 d.lgs. 39/2013 non impone una soglia minima di abitanti del Comune che esercita il controllo nella società di provenienza del soggetto interessato.

In merito si richiama quanto sopra espresso in relazione a possibili profili di irragionevolezza della norma, che tuttavia non si presta ad interpretazioni diverse da quella letterale.

Riguardo l'incarico di Amministratore delegato di *omissis*, occorre verificare se possa rientrare nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale si intendono per "«incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

L'art. 11 dello Statuto prevede che "L'Organo Amministrativo è scelto dal Comune di *omissis*, di norma in forma di Amministratore Unico, ed ha la rappresentanza legale della società. (...) Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Amministratore delegato, delegandogli specifiche proprie attribuzioni escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza."

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del *omissis* 2016, sono stati conferiti al Dott. *omissis*, in qualità di amministratore delegato una moltitudine di poteri da esercitare con firma singola, tra cui il potere di sovrintendere alla gestione della società, anche indirizzando, guidando e coordinando tutto il personale; il potere di emettere note e fatture; il potere di acquistare, vendere beni mobili materiali ed immateriali, il potere di stipulare e firmare contratti di fornitura presso le società erogatrici di energia elettrica, servizio telefonico, gas, acqua e similari.

Tanto premesso, visti i poteri di gestione attribuiti al Dott. *omissis*, l'incarico di amministratore delegato svolto presso la società *omissis* rientra nella definizione di incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e pertanto sussiste il requisito in provenienza richiesto dalla norma.

Natura giuridica dell'incarico di Amministratore unico della società *omissis*.

Dal *omissis* 2018 ad oggi, il Dott. *omissis* ricopre l'incarico di Amministratore Unico della *omissis*.

Occorre, pertanto, valutare se l'assunzione di tale incarico sia legittima rispetto al precedente incarico presso *omissis* e a tal fine è necessario accertare la natura giuridica della *omissis* e dell'incarico di AU in esso svolto.

La disposizione di cui all'art. 1, co. 2 lett.c) d.lgs. 39/2013 contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di governance.

Per quanto riguarda il requisito funzionale, secondo quanto disposto dallo statuto, la società si occupa di svolgere l'attività di gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale, tra cui l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, progettazione, realizzazione e gestione di discariche, bonifica dei terreni contaminati, realizzazione, manutenzione e gestione di giardini, parchi ed aree verdi. Nessun dubbio, pertanto, sulla sussistenza del requisito funzionale. Dal sito istituzionale dell'ente si ricava che la società si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito del porto di *omissis*.

Dal punto di vista della governance, le partecipazioni al capitale sono così suddivise:

- Il 51% è detenuto da *omissis*, che da statuto non può detenere una quota inferiore. *omissis* a sua volta è detenuta per la quasi totalità dal Comune di *omissis*;
- Il 49% è detenuto da *omissis*, le cui quote sono interamente detenute *omissis*.

Sussiste, pertanto, il controllo richiesto dall'art. 2359 c.c., sebbene indiretto, cui fa riferimento la definizione di cui alla lett. c) citata. In merito, l'art. 2359 c.c. richiamato dall'art. 1 co. 2 lett. c) stabilisce, al secondo comma, che "Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta", così ampliando la nozione di controllo anche alle fattispecie di controllo indiretto.

Tale conclusione è stata da ultimo confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio n. 12314 del 25/10/2019) la quale ha sostenuto che "Nel definire la situazione di controllo, la norma non richiede, in alcun modo, che lo stesso faccia capo ad un unico soggetto pubblico o che debba essere "diretto", né tale ultimo requisito,(...), risulta positivizzato nell'articolo 2359 del codice civile, che anzi espressamente considera rilevante, al comma secondo, il controllo esercitato a mezzo di società controllate, società fiduciarie o interposta persona. Dal complesso normativo in materia, emerge, dunque, una nozione sostanziale di "controllo", tesa a valorizzare, al di là della forma giuridica prescelta, il dato effettuale della riconducibilità delle quote a soggetti pubblici. La nozione di "controllo" così definita include, dunque, sicuramente anche il controllo "indiretto", esercitato a mezzo di società possedute o controllate dall'ente pubblico, ciò che appare pure conforme alla ratio della legge delega e alla scelta lessicale del citato art. 1 del d.lgs. 39/2013, che, proprio per evitare applicazioni frammentarie della disciplina posta, utilizza espressioni generali e omnicomprensive".

Pertanto, la società *omissis* è definibile alla stregua di ente di diritto privato in controllo pubblico, sebbene indiretto, secondo la definizione del d.lgs. n.39/2013.

Per quanto attiene la carica di Amministratore Unico, rivestita dal Dott. *omissis*, l'art. 7, co. 2 d.lgs. 39/2013 rimanda alle definizioni individuate nell'art. 1, co.2 lett. l) sopra riportata.

La titolarità di poteri gestionali risulta insita nella carica di amministratore unico della società e tale assunto risulta confermato dalle disposizioni statutarie. Infatti, l'art. 16 dello Statuto dispone che la società è amministrata da un amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione e contestualmente investe l'organo amministrativo dei poteri per la gestione della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea per legge.

Tanto considerato, l'Amministratore Unico è organo di gestione della società *omissis* e, pertanto, non sorgono dubbi circa la sua riconducibilità alla suddetta definizione.

Di conseguenza il conferimento di tale incarico è illegittimo per violazione dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. d) rispetto al precedente incarico di Amministratore delegato presso *omissis*.

Natura giuridica dell'incarico di Amministratore Unico della società *omissis*.

Dal *omissis* 2019 ad oggi, il Dott. *omissis* è Amministratore Unico della *omissis*.

Anche in relazione a tale incarico, appare necessario qualificare prioritariamente la natura giuridica dell'ente quale ente di diritto privato in controllo pubblico, secondo la definizione sopra riportata, e successivamente la natura dell'incarico di Amministratore Unico in essa rivestito.

Per quanto riguarda il requisito funzionale, secondo quanto disposto dallo statuto, l'oggetto sociale della società è costituito dallo svolgimento delle attività, di seguito elencate in via esemplificativa, affidate da *omissis*: trattamento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossico – nocivi; trattamento dell'amianto; analisi, campionatura e bonifica dei siti; trattamento e smaltimento di acque, fanghi e residui inquinanti.

Pertanto sussiste il requisito funzionale richiesto dall'art. 1 co, 2 lett.c) d.lgs. 39/2013.

In merito al requisito della governance, la società è interamente partecipata dal *omissis* la quale, come già anticipato, è società in house del Comune di *omissis*.

Lo Statuto, all'art. 15, dispone che "I soci pubblici eserciteranno tramite *omissis* un controllo congiunto, attraverso le partecipazioni di ciascuno di essi sia al capitale sia agli organi direttivi *omissis* e conseguentemente della Società *omissis*, di modo che non risulti preclusa al singolo Ente pubblico partecipante, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale della controllante, la possibilità di partecipare al controllo sulla Società, secondo le regole dell'in house providing".

Nella proposta di delibera n. *omissis* del *omissis* 2019 la Giunta del Comune di *omissis* ha configurato la *omissis* quale società in house a cascata del Comune stesso ricevendo la società affidamenti diretti di contratti pubblici da *omissis* medesima che è a sua volta soggetta a controllo analogo da parte del Comune di *omissis* e eventuali altri Enti pubblici soci.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'applicazione del d.lgs. 39/2013 anche alle società in controllo pubblico indiretto, la società *omissis* è ente di diritto privato in controllo pubblico.

Quanto all'incarico di Amministratore Unico rivestito dal Dott. *omissis*, lo Statuto, all'art. 15, prevede che la Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

Pertanto, tale incarico rientra nella definizione di "incarico di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013.

Di conseguenza il conferimento di tale incarico è illegittimo per violazione dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett.d) rispetto al precedente incarico di Amministratore delegato presso *omissis*.

Natura giuridica dell'incarico di Amministratore delegato della società *omissis*.

Infine, dal *omissis* 2019 riveste l'incarico di Amministratore Delegato della *omissis*.



La *omissis*, unitamente alla *omissis*, alla *omissis* e ad altre società fa parte del gruppo societario di cui capogruppo è la società *omissis*.

In particolare, questa società si occupa di gestire, come le altre società del gruppo, servizi di igiene urbana e ambientale tra cui: spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti da imballaggi; pulizia delle strade; servizio rifiuti domestici ingombranti; sgombero neve; progettazione, realizzazione e gestione di discariche per rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi e da imballaggi; raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento.

Per quanto attiene la proprietà del capitale, la società è partecipata per il 49% dalla società *omissis* e per il 51% dal Comune di *omissis*.

Lo Statuto dispone che "La Società è a capitale pubblico locale, il Comune di *omissis* dovrà detenere la maggioranza assoluta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.lgs. 267/2000. I rapporti tra la Società ed il Comune di *omissis* sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio. Il resto del capitale sociale dovrà essere interamente pubblico e detenuto da soci".

Pertanto, non sussistono dubbi che la *omissis* sia ente di diritto privato in controllo pubblico del Comune di *omissis* e indirettamente, per la quota di minoranza, dal Comune di *omissis*.

Ebbene, l'attribuzione dell'incarico di Amministratore Delegato della *omissis* appare legittimo in quanto il Comune di *omissis* è ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e, pertanto, non sussiste il requisito in destinazione di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come espressamente previsto dall'art.7 comma 2 lett. d) del d.lgs. 39/2013.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- la non conferibilità, ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett.d) d.lgs. 39/2013, al Dott. *omissis* dell'incarico di Amministratore delegato della *omissis*;
- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett.d), degli incarichi, conferiti al Dott. *omissis*, di Amministratore Unico della società *omissis* e di Amministratore Unico della società *omissis* e la conseguente nullità degli atti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013;
- di rimettere agli RPCT degli enti conferenti gli incarichi di cui sopra la valutazione, in sede di procedimento sanzionatorio, dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'organo conferente previsto dall'art. 18 d.lgs. 39/2013, tenendo conto - ai fini dell'accertamento e del grado delle responsabilità soggettive - delle peculiarità del caso di specie e dei possibili profili di irragionevolezza delle disposizioni sopra evidenziate.

All'esito dell'attuale accertamento compiuto dall'Autorità, il RPCT competente deve:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità - come accertata dall'ANAC - e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto ed adottare i provvedimenti conseguenti;

2. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed avviare il relativo procedimento, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie;

-il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell'effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico;

- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;

-i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;

-la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

- gli RPCT sono tenuti a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra;

- gli enti interessati sono tenuti a pubblicare copia della presente delibera, nella versione anonimizzata approvata dal Consiglio dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione".

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco